



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare – D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA – 2015 – 0029850 del 30/11/2015

Prot. 8020/41

Parma, 26 NOV. 2015

Rif. ns. prot. 6484/15
Rif. vs. prot. 48205
Procedura MATTM 3046
Rif. AdbPo 3128/15 e 3215/15

Al Ministero della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per la
Valutazione e le Autorizzazioni
Ambientali
Via C. Colombo, 44
00154 - ROMA

OGGETTO: Invio dei pareri di Tanaro Power Spa, relativi a domande di concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal fiume Tanaro, nei Comuni di Alba, Barbaresco e Castagnito (CN).

Per mero errore materiale, i pareri di cui all'oggetto ed allegati alla presente, sono stati inviati alla Direzione Generale STA. Si rinviano entrambi a codesta Direzione DVA, presso la quale sono in corso le procedure di VIA Nazionale per entrambi gli impianti, in relazione alle necessità di acquisire valutazioni più approfondite sugli effetti indotti dalla costruzione di nuove opere sulle componenti "sicurezza idraulica" e "qualità delle acque".

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
(Ing. Cinzia Merli)





AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

Prot. 7793/41

Rif. ns. prot. 6484/15
Rif. vs. prot. 48205
Procedura MATTM 3046
Rif. AdbPo 3128/15

Parma, 17 NOV. 2015

Al Ministero della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per la
Valutazione e le Autorizzazioni
Ambientali
Via C. Colombo, 44
00154 - ROMA

Alla Regione Piemonte
Ufficio VIA
VIA Principe Amedeo n. 17
10123 TORINO

p.c. Alla Provincia di Cuneo
Ufficio VIA
Corso Nizza, 21
12100 - CUNEO

Alla Agenzia Interregionale per il
Po - AIPO
Via Garibaldi, 75
43100 PARMA

Alla Agenzia Interregionale per il
Po - AIPO - Ufficio periferico di
Alessandria
P.zza Turati, n. 1
15100 ALESSANDRIA

OGGETTO: R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s. m. i., art. 7 - Espressione di parere in merito alla domanda di concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal fiume Tanaro, nei Comuni di Barbaresco e Castagnito.
Richiedente: Tanaro Power Spa.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO:

- il R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s. m. i.;
- in particolare gli articoli 7, comma 2 e 12bis del suddetto Regio Decreto;
- il DM 28 luglio 2004, recante "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s. m. i.;

- accertata la compatibilità con gli obiettivi di assetto morfologico funzionali ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti nel PdGPO;
- occorre acquisire una verifica degli effetti indotti dalla costruzione della nuova traversa in relazione ai seguenti elementi definiti nelle Direttive PAI:
 - le modificazioni sulle modalità di deflusso in piena, con esplicitazione degli effetti sui franchi sinistra delle arginature o dei limiti di contenimento della piena con TR 200 anni, anche per scenari di rischio residuale (mancato funzionamento delle strutture mobili della traversa e/o per effetto di ostruzione a causa di materiale flottante),
 - le modificazioni indotte sui trend evolutivi dell'alveo e delle sponde in atto e sul bilancio del trasporto solido, con estensione delle analisi fino ai tratti di valle, dove l'alveo risulta significativamente inciso con notevoli affioramenti del substrato presente al di sotto del materasso alluvionale, per effetto di un grave deficit di apporti da monte;
 - effetti di una regolazione dei dispositivi mobili al variare delle diverse portate liquide del fiume, ai fini di non alterare in alcun modo la continuità longitudinale del trasporto solido al fondo ed in sospensione,
 - effetti delle opere sulla qualità morfologica ed ecologica del corpo idrico o di un tratto significativo del corso d'acqua al fine di non peggiorare e se possibile migliorarne la qualità e definizione di adeguati monitoraggi.

CONSIDERATO INFINE CHE:

- l'intervento in questione è posto pochi chilometri a valle di un analogo impianto idroelettrico in progetto, attualmente sottoposto anch'esso a VIA nazionale e proposto dalla medesima Società Tanaro Power SpA e appare opportuno che il procedimento di valutazione ambientale prenda in esame i possibili effetti sinergici e cumulativi delle due opere.

per quanto sopra, in merito alla domanda in oggetto,

SI DICHIARA

ai sensi dell'art.38 delle NA del PAI e delle collegate Direttive Direttiva Infrastrutture, Direttiva Traverse, Direttiva sedimenti:

- in relazione alla tipologia dell'opera e alla sua ubicazione, sia formulato da parte di AIPO, Autorità idraulica competente sul corso d'acqua in questione, il **parere di compatibilità con i processi idraulici e morfologici del corso d'acqua**, tenendo conto di quanto considerato in premessa;

ai sensi del R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s. m. i., art. 7:

- che sia stimato, da parte dell'Ente di competenza, il rischio di **"deterioramento degli elementi di qualità"** del corpo idrico in oggetto, ai sensi dell'Art. 4, paragrafo 1, lettera a), sub i) della Direttiva 2000/60/CE nel quale si specifica che si è in presenza di **"deterioramento"** quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell'allegato V della stessa, **si degradi di una classe, anche se tale deterioramento non si traduce in un deterioramento della classificazione complessiva del corpo idrico superficiale** (vedi sentenza Corte di Giustizia Europea del 1 luglio 2015 - Causa C-461/13;

- impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali e garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla normativa vigente anche attraverso il riequilibrio delle dinamiche geomorfologiche dei corsi d'acqua;

per assicurare il pieno perseguimento di tali obiettivi, l'articolo 8 della Deliberazione C. I. n. 1/2010 ha quindi stabilito che dalla data di pubblicazione della stessa sulla G.U.R.I. (avvenuta sul numero n. 82 del 9 aprile 2010), le Amministrazioni e gli Enti pubblici cui sono attribuite competenze in materia non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli Elaborati di detto Piano e, in particolare, con gli obiettivi di qualità ambientale ed i contenuti di cui al *Programma di misure* dell'Elaborato 7 del Piano medesimo e sono tenuti, inoltre, a dare avvio allo svolgimento delle attività di cui al documento *Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione* allegato alla Deliberazione stessa;

se pur in assenza di riferimenti specifici negli strumenti di pianificazione, il rilascio del provvedimento finale di concessione da parte delle P. A. concedenti è comunque subordinato al rispetto del fondamentale principio di non deterioramento del corpo idrico.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla tipologia dell'opera e alla sua ubicazione il parere di compatibilità con i processi idraulici e morfologici dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 38 delle NA del PAI e delle collegate Direttiva Infrastrutture, Direttiva Traverse, Direttiva sedimenti, sarà formulato da parte di AIPO, Autorità idraulica competente sul corso d'acqua in questione, in sede di espressione del nulla osta;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- in relazione alla valutazione di compatibilità sopra specificata, appare opportuno esplicitare i quadri conoscitivi di pericolosità e rischio contenuti nel PAI e l'assetto di progetto previsto nel medesimo Piano:
 - il rifacimento della traversa a servizio di un nuovo impianto idroelettrico è previsto in un tratto di corso d'acqua in condizioni di significativa naturalità, caratterizzato nello stato attuale da continuità longitudinale e possibilità di libera divagazione dell'alveo inciso in sinistra idrografica. La traversa preesistente è stata gravemente danneggiata durante l'evento alluvionale del 1994, successivamente ricostruita ex novo e di nuovo quasi completamente distrutta nel 2010;
 - la delimitazione delle fasce fluviali nel tratto individua una fascia A di deflusso e di riattivazione di forme fluviali durante gli eventi di piena, che comprende in sponda sinistra ampie aree golenali e una fascia B ancora più ampia, nelle quali non sono presenti beni esposti e insediamenti antropici che richiedano il controllo dei processi di mobilità o di esondazione;
 - tali aree golenali sono state interessate durante gli eventi alluvionali più gravosi, quali quello del 1994, da intensi processi erosivi di sponda e dalla riattivazione di canali di deflusso e di rami laterali;
- in attuazione del PAI e del PDGPO deve essere:
 - favorita la libera evoluzione dei processi di mobilità planimetrica del corso d'acqua all'interno della fascia A;
 - verificata la compatibilità dell'intervento con le dinamiche di deflusso ed espansione delle piene definite nella delimitazione delle fasce Fluviali,

- il D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 (GU n. 304 del 31 dicembre 2008), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, recante: "*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*" (GU n. 49 del 28 febbraio 2009);

RICHIAMATI:

- il PTA della Regione Piemonte approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 117 - 10731 del 13 marzo 2007;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 4 del 5 aprile 2006, recante "*Parere di conformità del Piano di Tutela delle acque della regione Piemonte agli obiettivi e alle priorità d'intervento di cui alle Deliberazioni C.I. n. 7/2002 e 7/2004*";
- il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po con Deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010 (pubblicata sulla G. U. R. I. n. 82 del 9 aprile 2010);

RICHIAMATI, INOLTRE

- il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (di seguito brevemente definito PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po con Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 10 del 22 luglio 2009, recante "*Compatibilità delle istanze di concessione di derivazione d'acqua pubblica per uso idroelettrico corredate da progetti di opere da realizzarsi in aree individuate e classificate dal "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po" (PAI) come "aree in dissesto" o "aree a rischio idrogeologico molto elevato" e sottoposte a vincoli dalle Norme di Attuazione di tale Piano stralcio*";

PRESO ATTO CHE:

- la domanda in oggetto implica la ricostruzione di una traversa abbattuta da un evento alluvionale nel 2010, utilizzata per l'alimentazione del Canale irriguo S. Marzano. La nuova traversa per uso plurimo (irriguo ed idroelettrico) prevede l'innalzamento della stessa con una barriera abbattibile, posta sulla sommità. L'impianto per la produzione di energia idroelettrica è dimensionato per una portata media di 66 mc/s e max di 100 mc/s, il cui progetto di massima, che correda la domanda medesima, prevede:
 1. la realizzazione di una soglia in calcestruzzo armato alla quale sarà ancorato un elemento flessibile completamente abbattibile;
 2. il ripristino dell'opera di presa sulla sponda destra, per l'alimentazione del Canale S. Marzano;
 3. una scala di risalita della fauna ittica;
 4. una centrale idroelettrica posta in alveo, in adiacenza alla sponda;

CONSIDERATO CHE

- il corso d'acqua in oggetto, agli atti del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po risulta essere classificato come "*sufficiente*";
- ai sensi di quanto previsto dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico, il corpo idrico in oggetto deve raggiungere lo stato di qualità ambientale di "*buono chimico*" al 2015 e di "*buono ecologico*" al 2021;
- gli obiettivi principali di tale Piano sono:
 - o *garantire l'equilibrio del bilancio idrico* al fine di assicurare la compatibilità tra gli usi secondo l'ordine e le priorità stabilite dalla legge;

- che sia valutata, da parte dell'Ente di competenza, la compatibilità della derivazione con il **raggiungimento degli obiettivi** fissati dai Piani in premessa;
- al fine della valutazione di cui sopra, che sia predisposto, ed esecuzione ad opera del proponente, un programma di monitoraggio ex ante del tratto di corpo idrico interessato dagli effetti della gestione delle opere (monte-valle). Tale programma dovrà prevedere un periodo di osservazione significativo, durante il quale dovranno essere indagati tutti gli aspetti relativi allo stato di qualità delle acque e delle componenti biologiche ad esse afferenti. Il Programma dovrà essere sviluppato coerentemente con i contenuti del D.M. 8 novembre 2010, n. 260, recante "*Regolamento recante criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del D.Lgs. 152/06, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'art. 75, comma 3, del medesimo decreto*". In particolare, il Programma andrà sviluppato secondo le indicazioni contenute nel Decreto per quanto attiene al "Monitoraggio d'indagine" e dovrà interessare prevalentemente gli elementi di qualità biologica e idromorfologica (cfr. sez. A.4.1.3 del DM 8 novembre 2010, n. 260);
- che siano osservate le "*misure*" previste per il corpo idrico in oggetto, così come indicato nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po.

Dovranno inoltre **essere obbligatoriamente acquisiti i seguenti pareri** e integrazioni al progetto:

- acquisizione di idonee forme di garanzia per la realizzazione delle opere in esame e per gli interventi di dismissione delle stesse e di ripristino dello stato naturale dei luoghi (la cui realizzazione potrà essere richiesta al termine della durata della concessione o qualora il concessionario rinunci alla concessione medesima) rilasciate con le garanzie economico-finanziarie prescritte dalle vigenti normative in materia.

L'adempimento delle prescrizioni di cui sopra dovrà trovare riscontro puntuale nel successivo iter amministrativo.


IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Puma)

Dirigenti:

Ing. Cinzia Merli
Ing. Alessio Picarelli
Ing. Andrea Colombo
Arch. Patrizia Pavese

Referenti:

Rif. 3128/15





AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

Prot.

7792/41

Rif. ns. prot. 7028/15
Rif. vs. prot. 25857
Procedura ID_VIP: 3149
Rif. AdbPo 3215/15

Parma, 17 NOV. 2015

Al Ministero della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per la
Valutazione e le Autorizzazioni
Ambientali
Via C. Colombo, 44
00154 - ROMA

Alla Regione Piemonte
Ufficio VIA
VIA Principe Amedeo n. 17
10123 TORINO

p.c. Alla Provincia di Cuneo
Ufficio VIA
Corso Nizza, 21
12100 - CUNEO

Alla Agenzia Interregionale per il
Po - AIPO
Via Garibaldi, 75
43100 PARMA

Alla Agenzia Interregionale per il
Po - AIPO - Ufficio periferico di
Alessandria
P.zza Turati, n. 1
15100 ALESSANDRIA

OGGETTO: R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s. m. i., art. 7 - Espressione di parere in merito alla domanda di concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal fiume Tanaro, nel Comune di Alba (CN).
Richiedente: Tanaro Power Spa.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO:

- il R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*" e s. m. i.;
- in particolare gli articoli 7, comma 2 e 12bis del suddetto Regio Decreto;
- il DM 28 luglio 2004, recante "*Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152*";
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" e s. m. i.;

- il D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 (GU n. 304 del 31 dicembre 2008), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, recante: "*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*" (GU n. 49 del 28 febbraio 2009);

RICHIAMATI:

- il PTA della Regione Piemonte approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 117 – 10731 del 13 marzo 2007;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 4 del 5 aprile 2006, recante "*Parere di conformità del Piano di Tutela delle acque della regione Piemonte agli obiettivi e alle priorità d'intervento di cui alle Deliberazioni C.I. n. 7/2002 e 7/2004*";
- il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po con Deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010 (pubblicata sulla *G. U. R. I.* n. 82 del 9 aprile 2010);

RICHIAMATI, INOLTRE

- il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (di seguito brevemente definito PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po con Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 10 del 22 luglio 2009, recante "*Compatibilità delle istanze di concessione di derivazione d'acqua pubblica per uso idroelettrico corredate da progetti di opere da realizzarsi in aree individuate e classificate dal "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po" (PAI) come "aree in dissesto" o "aree a rischio idrogeologico molto elevato" e sottoposte a vincoli dalle Norme di Attuazione di tale Piano stralcio*";

PRESO ATTO CHE:

- la domanda in oggetto implica la realizzazione di un impianto per la produzione di energia idroelettrica per una portata media di 15,90 mc/s e max di 300 mc/s, il cui progetto di massima, che correda la domanda medesima, prevede:
 1. la realizzazione di una soglia in calcestruzzo armato alla quale sarà ancorato un elemento flessibile completamente abbattibile;
 2. un canale di derivazione della lunghezza di circa 800 metri;
 3. una scala di risalita della fauna ittica;
 4. una centrale idroelettrica in sponda sinistra;

CONSIDERATO CHE

- il corso d'acqua in oggetto, agli atti del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po risulta essere classificato come "*sufficiente*";
- ai sensi di quanto previsto dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico, il corpo idrico in oggetto deve raggiungere lo stato di qualità ambientale di "*buono chimico*" al 2015 e di "*buono ecologico*" al 2021;
- gli obiettivi principali di tale Piano sono:
 - o garantire l'equilibrio del bilancio idrico al fine di assicurare la compatibilità tra gli usi secondo l'ordine e le priorità stabilite dalla legge;
 - o impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali e garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla normativa vigente anche attraverso il riequilibrio delle dinamiche geomorfologiche dei corsi d'acqua;

- per assicurare il pieno perseguimento di tali obiettivi, l'articolo 8 della Deliberazione C. I. n. 1/2010 ha quindi stabilito che dalla data di pubblicazione della stessa sulla G.U.R.I. (avvenuta sul numero n. 82 del 9 aprile 2010), le Amministrazioni e gli Enti pubblici cui sono attribuite competenze in materia non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli Elaborati di detto Piano e, in particolare, con gli obiettivi di qualità ambientale ed i contenuti di cui al *Programma di misure* dell'Elaborato 7 del Piano medesimo e sono tenuti, inoltre, a dare avvio allo svolgimento delle attività di cui al documento *Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione* allegato alla Deliberazione stessa;
- se pur in assenza di riferimenti specifici negli strumenti di pianificazione, il rilascio del provvedimento finale di concessione da parte delle P. A. concedenti è comunque subordinato al rispetto del fondamentale principio di non deterioramento del corpo idrico;

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla tipologia dell'opera e alla sua ubicazione il parere di compatibilità con i processi idraulici e morfologici dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 38 delle NA del PAI e delle collegate Direttiva Infrastrutture, Direttiva Traverse, Direttiva sedimenti, sarà formulato da parte di AIPO, Autorità idraulica competente sul corso d'acqua in questione, in sede di espressione del nulla osta;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- in relazione alla valutazione di compatibilità sopra specificata, appare opportuno esplicitare i quadri conoscitivi di pericolosità e rischio contenuti nel PAI e l'assetto di progetto previsto nel medesimo Piano:
 - la realizzazione della nuova traversa a servizio di un impianto idroelettrico è prevista in un tratto di corso d'acqua in condizioni di significativa naturalità, caratterizzato nello stato attuale da continuità longitudinale e possibilità di libera divagazione dell'alveo inciso in sinistra idrografica. Nel tratto è presente in destra la confluenza del torrente Cherasca;
 - la delimitazione delle fasce fluviali nel tratto individua una fascia A di deflusso e di riattivazione di forme fluviali durante gli eventi di piena, che comprende in sponda sinistra ampie aree golenali e una fascia B ancora più ampia, nelle quali non sono presenti beni esposti e insediamenti antropici che richiedano il controllo dei processi di mobilità o di esondazione;
 - tali aree golenali sono state interessate durante gli eventi alluvionali più gravosi, quali quello del 1994, da intensi processi erosivi di sponda e dalla riattivazione di canali di deflusso e di rami laterali;
- in attuazione del PAI e del PDGPO deve essere:
 - favorita la libera evoluzione dei processi di mobilità planimetrica del corso d'acqua all'interno della fascia A;
 - verificata la compatibilità dell'intervento con le dinamiche di deflusso ed espansione delle piene definite nella delimitazione delle fasce Fluviali,
 - accertata la compatibilità con gli obiettivi di assetto morfologico funzionali ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti nel PdGPO;
- occorre acquisire una verifica degli effetti indotti dalla costruzione della nuova traversa in relazione ai seguenti elementi definiti nelle Direttive PAI:

- le modificazioni sulle modalità di deflusso in piena, con esplicitazione degli effetti sui franchi sinistra delle arginature o dei limiti di contenimento della piena con TR 200 anni, anche per scenari di rischio residuale (mancato funzionamento delle strutture mobili della traversa e/o per effetto di ostruzione a causa di materiale flottante),
- le modificazioni indotte sui trend evolutivi dell'alveo e delle sponde in atto e sul bilancio del trasporto solido, con estensione delle analisi fino ai tratti di valle, dove l'alveo risulta significativamente inciso con notevoli affioramenti del substrato presente al di sotto del materasso alluvionale, per effetto di un grave deficit di apporti da monte;
- effetti di una regolazione dei dispositivi mobili al variare delle diverse portate liquide del fiume, ai fini di non alterare in alcun modo la continuità longitudinale del trasporto solido al fondo ed in sospensione,
- effetti delle opere sulla qualità morfologica ed ecologica del corpo idrico o di un tratto significativo del corso d'acqua al fine di non peggiorare e se possibile migliorarne la qualità e definizione di adeguati monitoraggi.

CONSIDERATO INFINE CHE:

- l'intervento in questione è posto pochi chilometri a monte di un analogo impianto idroelettrico in progetto, attualmente sottoposto anch'esso a VIA nazionale e proposto dalla medesima Società Tanaro Power SpA e appare opportuno che il procedimento di valutazione ambientale prenda in esame i possibili effetti sinergici e cumulativi delle due opere.

per quanto sopra, in merito alla domanda in oggetto,

SI DICHIARA

ai sensi dell'art.38 delle NA del PAI e delle collegate Direttive Infrastrutture, Direttiva Traverse, Direttiva sedimenti:

- in relazione alla tipologia dell'opera e alla sua ubicazione, sia formulato da parte di AIPO, Autorità idraulica competente sul corso d'acqua in questione, il **parere di compatibilità con i processi idraulici e morfologici del corso d'acqua**, tenendo conto di quanto considerato in premessa;

ai sensi del R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s. m. i., art. 7:

- che sia stimato, da parte dell'Ente di competenza, il rischio di **"deterioramento degli elementi di qualità"** del corpo idrico in oggetto, ai sensi dell'Art. 4, paragrafo 1, lettera a), sub i) della Direttiva 2000/60/CE nel quale si specifica che si è in presenza di **"deterioramento"** quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell'allegato V della stessa, **si degradi di una classe, anche se tale deterioramento non si traduce in un deterioramento della classificazione complessiva del corpo idrico superficiale** (vedi sentenza Corte di Giustizia Europea del 1 luglio 2015 - Causa C-461/13);
- che sia valutata, da parte dell'Ente di competenza, la compatibilità della derivazione con il **raggiungimento degli obiettivi** fissati dai Piani in premessa;
- al fine della valutazione di cui sopra, che sia predisposto, ed esecuzione ad opera del proponente, un programma di monitoraggio ***ex ante*** del tratto di corpo idrico interessato dagli effetti della gestione delle opere (monte-valle). Tale programma

dovrà prevedere un periodo minimo di osservazione significativo, durante il quale dovranno essere indagati tutti gli aspetti relativi allo stato di qualità delle acque e delle componenti biologiche ad esse afferenti. Il Programma dovrà essere sviluppato coerentemente con i contenuti del D.M. 8 novembre 2010, n. 260, recante "Regolamento recante criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del D.Lgs. 152/06, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'art. 75, comma 3, del medesimo decreto". In particolare, il Programma andrà sviluppato secondo le indicazioni contenute nel Decreto per quanto attiene al "Monitoraggio d'indagine" e dovrà interessare prevalentemente gli elementi di qualità biologica e idromorfologica (cfr. sez. A.4.1.3 del DM 8 novembre 2010, n. 260);

- che siano osservate le "misure" previste per il corpo idrico in oggetto, così come indicato nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po.

Dovranno inoltre essere obbligatoriamente acquisiti i seguenti pareri e integrazioni al progetto:

- acquisizione di idonee forme di garanzia per la realizzazione delle opere in esame e per gli interventi di dismissione delle stesse e di ripristino dello stato naturale dei luoghi (la cui realizzazione potrà essere richiesta al termine della durata della concessione o qualora il concessionario rinunci alla concessione medesima) rilasciate con le garanzie economico-finanziarie prescritte dalle vigenti normative in materia.

L'adempimento delle prescrizioni di cui sopra dovrà trovare riscontro puntuale nel successivo iter amministrativo.


IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Puma)

Dirigenti:

Ing. Cinzia Merli
Ing. Alessio Picarelli
Ing. Andrea Colombo
Arch. Patrizia Pavese

Referenti:

Rif. 3128/15



DG Salvaguardia

Da: ProtocolloPec <protocollo@postacert.adbpo.it>
Inviato: giovedì 26 novembre 2015 15:02
A: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
Oggetto: 8020 tanaro power alba barbaresco castagnito
Allegati: 8020.pdf; tanaropower1.pdf; tanaropower2.pdf